

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 2
dicembre 1974, n.3475**

Approvazione dello Statuto del Comprensorio di Primiero

STATUTO DEL COMPENSORIO DI PRIMIERO

Art. 1

Costituzione.

Il Comprensorio di Primiero è ente di diritto pubblico a norma dell'articolo 1 della *legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62*. Esso è costituito ai sensi dell'articolo 20 della *legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2* ed è regolato dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n.62 e dal presente statuto.

A norma dell'articolo 3 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con *legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7*, fanno parte del Comprensorio i Comuni di Canal S. Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico, Transacqua.

Art. 2

Denominazione e sede.

Il Comprensorio assume la denominazione di Comprensorio di Primiero.

La sede legale del Comprensorio è fissata nel Comune di Fiera di Primiero.

Art. 3

Finalità.

Il Comprensorio è unità territoriale di programmazione socio-economica e urbanistica della zona.

Esso opera nel quadro della programmazione economica nazionale e provinciale e del piano urbanistico provinciale.

Persegue gli stessi fini generali di riequilibrio e sviluppo economico e sociale della zona che la *legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ha assegnato alle comunità montane e svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi della Provincia*.

Inoltre il Comprensorio può assumere ogni altra iniziativa od attività diretta a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni a rafforzare l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo in tal modo a costruire il Comprensorio come comunità con obiettivi propri entro la comunità provinciale.

Art. 4

Strumenti di intervento ed obiettivi.

Il Comprensorio realizza i suoi fini principalmente attraverso:

- a) la formazione, adozione ed esecuzione del piano generale, a carattere pluriennale, per lo sviluppo economico-sociale della zona;
- b) la formazione, adozione ed esecuzione del piano urbanistico comprensoriale, previsto dagli artt.17 e seguenti della *legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2* e successive modifiche ed integrazioni;
- c) la formazione, adozione ed esecuzione dei programmi annuali di intervento, in attuazione del piano generale.

Nella elaborazione ed attuazione di tali piani e programmi il Comprensorio, al fine di concorrere allo sviluppo economico-sociale della zona, alla difesa del suolo e alla protezione della natura si propone:

- 1) di dotare il proprio territorio, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili atti a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
- 2) di individuare e sostenere, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali della zona;
- 3) di fornire alle popolazioni residenti nella zona gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano, a impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disaggregazione sociale e familiare ad esso conseguenti, riconoscendo così alle proprie popolazioni la funzione di servizio che esse svolgono a presidio del territorio;
- 4) di favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

Art. 4 bis

Gestione unificata dei servizi pubblici.

Oltre ai compiti che gli spettano istituzionalmente ai sensi degli articoli precedenti, il Comprensorio, ove ne ricorrano i presupposti di legge, può assumere, nel quadro dei piani e dei programmi già deliberati e nel rispetto delle norme che singolarmente gli concernono, la gestione unificata dei servizi

pubblici di competenza dei singoli Comuni o di quelli che gli venissero direttamente attribuiti con legge regionale o provinciale.

L'assunzione è deliberata dall'Assemblea del Comprensorio mediante la costituzione di una o più aziende speciali, aventi il compito di gestire i servizi in modo integrato, su tutto o su parte del territorio del Comprensorio.

Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale approvato dall'Assemblea, che oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda, può prevedere la costituzione di un comitato collegiale di espressione e partecipazione popolare alla gestione dei servizi, da consultarsi obbligatoriamente da parte degli organi comprensoriali.

Alle aziende del Comprensorio si applicano, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, le norme in vigore per le aziende dei Comuni, intendendosi sostituita al Consiglio comunale l'Assemblea del Comprensorio.

Art. 5

Partecipazione.

Al fine di favorire una larga partecipazione di tutte le componenti sociali al conseguimento dei fini e degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, gli enti ed i gruppi comunque costituiti e denominati (organizzazioni sindacali o di categorie, associazioni, gruppi culturali e di interesse ecc.) purché operanti concretamente nel Comprensorio, ove intendano partecipare alla realizzazione degli scopi stessi, comunicano al Presidente del Comprensorio tale volontà di partecipazione, indicando la denominazione, la sede, la attività, le modalità di funzionamento, nonché il nominativo della persona designata per i rapporti con il Comprensorio.

La Giunta accerta l'esistenza dei requisiti previsti dal primo comma ed in caso questi non sussistano rinvia agli interessati la comunicazione con provvedimento motivato. Attraverso tale provvedimento può essere espresso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che decide in via definitiva.

La comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno può essere fatta entro il 31 gennaio di ogni anno. La comunicazione da diritto:

- a) alle consultazioni previste dall'art.13;
- b) all'invio di memorie e proposte alla Giunta sui temi comunque interessanti il Comprensorio;

Per la conservazione del diritto di cui al comma precedente la comunicazione va rinnovata ogni due anni.

La Giunta è tenuta a redigere almeno una volta all'anno apposita relazione riassuntiva di tutti gli atti ad essa pervenuti ed a trasmetterli all'Assemblea i cui componenti hanno diritto di prendere visione del testo integrale dei singoli atti.

Sulla relazione della Giunta dovrà pronunciarsi l'Assemblea mediante ordini del giorno impegnativi per l'azione della Giunta stessa.

Art. 6

Coordinamento.

Nella elaborazione dei propri piani e programmi il Comprensorio tiene conto delle indicazioni contenute nei piani degli altri enti che operano nel suo territorio, e dà a questi ultimi tempestiva notizia delle proprie decisioni, ai fini dell'adeguamento dei loro piani previsto dall'articolo 5 della *legge 3 dicembre 1971, n. 1102*.

Il Comprensorio promuove altresì conferenze di servizio e mantiene rapporti con gli organi statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri organismi pubblici operanti nel territorio, affinché gli interventi di loro competenza, in grado di incidere direttamente o indirettamente sullo sviluppo economico sociale della zona, sulla difesa del suolo, sulla protezione della natura e più in generale sulla politica del territorio, siano in armonia con i piani e i programmi del Comprensorio.

Le conferenze di servizio sono presiedute dal presidente del Comprensorio.

Art. 7

Organi.

Gli organi del Comprensorio sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente.

I membri dell'Assemblea assumono il nome di consiglieri del Comprensorio; i membri della Giunta quello di assessori del Comprensorio. Il Presidente assume il nome di Presidente del Comprensorio.

Art. 8

Composizione dell'Assemblea.

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Comuni facenti parte del Comprensorio:

in seno all'Assemblea i Comuni sono rappresentati nel modo seguente:

- per i Comuni fino a 1.000 abitanti, dal Sindaco e da due rappresentanti;
- per i Comuni oltre i 1.000 abitanti e fino ai 2.000, dal Sindaco e da tre rappresentanti;
- per i Comuni oltre i 2.000 dal Sindaco e da quattro rappresentanti.

Ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti si assumono i dati ufficiali della popolazione risultanti dall'ultimo censimento.

Ogni Consiglio comunale elegge i propri rappresentanti in seduta pubblica e a scrutinio segreto.

L'elezione va effettuata con unica votazione e con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Può essere eletto rappresentante qualunque componente del Consiglio Comunale ovvero qualunque elettore che abbia i requisiti per essere eletto consigliere. Possono essere votati solo nominativi che siano stati proposti pubblicamente da uno o più consiglieri all'atto in cui l'elezione viene indetta. I voti dati a nominativi diversi sono nulli.

Nella nomina dei rappresentanti elettivi, deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza.

In particolare:

- per i Comuni fino a 1.000 abitanti, ogni consigliere vota un solo candidato. Ove nella votazione non sia riuscito eletto un rappresentante della minoranza sarà considerato eletto il candidato di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- per i Comuni con oltre 1.000 abitanti, la nomina dei rappresentanti elettivi dovrà avvenire in proporzione al numero di voti conseguiti nelle elezioni amministrative, delle singole liste che abbiano ottenuto almeno un seggio in Consiglio comunale. A tal fine, si applica il sistema proporzionale previsto alle lettere c) e d) e all'ultimo comma dell'art.65 del Testo coordinato delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali e successive eventuali modifiche.

Il mandato dei rappresentanti cessa con la scadenza o con lo scioglimento del Consiglio Comunale che li ha eletti. Tuttavia essi mantengono l'ufficio sino alla elezione dei successori.

Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Comprensorio.

Art. 9

Compiti dell'Assemblea.

L'Assemblea, è organo deliberante del Compensorio. Essa determina gli indirizzi politico-amministrativi, di programmazione e di intervento del Compensorio, e ne controlla l'attuazione.

Spetta all'Assemblea:

- 1) approvare lo statuto, le sue modifiche ed integrazioni, a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea;
- 2) eleggere nel proprio seno il Presidente e la Giunta;
- 3) approvare il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo del Compensorio;
- 4) approvare le variazioni di bilancio;
- 5) approvare la pianta organica, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale eventualmente assunto dal Compensorio;
- 6) deliberare circa il conferimento di incarichi o di consulenze per la formulazione di proposte globali in ordine al piano generale di sviluppo economico-sociale della zona o al piano urbanistico comprensoriale;
- 7) approvare il documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi e delle linee direttive dei piani predisposti a norma del successivo articolo;
- 8) adottare i piani e i programmi di competenza del Compensorio, le eventuali variazioni e i necessari adeguamenti, col rispetto delle procedure fissate dalla legge;
- 9) esaminare e pronunciarsi sulle osservazioni, sui reclami e sulle proposte presentate in ordine a tali piani e programmi;
- 10) nominare i rappresentanti del Compensorio presso enti, amministrazioni, società e consorzi ai quali partecipa il Compensorio determinando nel contempo gli indirizzi programmatici di tale partecipazione.
- 11) approvare il regolamento di contabilità;
- 12) deliberare l'alienazione e l'acquisto di mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, di azioni, le transazioni, la costituzione di servitù, gli impieghi di denaro, i mutui, i lavori pubblici, quando il valore superi

Lire 10.000.000, nonchè i contratti di locazione e conduzione di immobili di durata ultranovennale;

13) approvare i programmi di attuazione delle funzioni delegate al Comprensorio dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti;

14) approvare le modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei Comuni, quando esse vengano affidate al Comprensorio ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge provinciale 7 dicembre 1973, n.62;

15) determinare le modalità e i criteri da osservare nella delega ad altri enti degli interventi previsti dal Comprensorio attinenti alle loro specifiche funzioni, ai sensi dell'art.12 della legge provinciale n.62 citata;

16) deliberare ogni altro provvedimento che la legge o il presente statuto attribuiscono alla competenza dell'Assemblea del Comprensorio o a quella dell'organo corrispondente previsto per le Comunità montane dall'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n.1102;

17) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il funzionamento dell'Assemblea, prevedendo anche la costituzione dei gruppi consiliari.

Art. 10

Funzionamento dell'Assemblea.

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta la Giunta lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei membri in carica o dal Presidente della Giunta Provinciale.

La convocazione è fatta, per i consiglieri che abbiano, a tal fine, provveduto ad eleggere domicilio in uno dei Comuni del Comprensorio, mediante, avviso notificato da parte del messo del Comune interessato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, per gli altri consiglieri a mezzo lettera raccomandata da consegnare all'Ufficio postale almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonchè l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nella stessa forma ed entro cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, copia dell'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere fatta pervenire ai Comuni del Comprensorio.

Salvo il disposto dell'art.15, le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di cui ai numeri 7,8 e 13 dello articolo precedente devono essere adottate a maggioranza dei membri assegnati all'Assemblea.

Art. 11

Convocazione obbligatoria.

La convocazione dell'Assemblea è obbligatoria almeno due volte l'anno e precisamente a primavera e in autunno.

Nella seduta di primavera viene esaminato e deliberato il conto consuntivo dell'anno precedente.

Nella seduta d'autunno vengono deliberati il bilancio di previsione per l'anno successivo e il programma annuale di intervento di cui all'art.10 della legge provinciale 7.12.1973 n.62.

Art.11 bis

Ineleggibilità, Incompatibilità e decadenza dei Consiglieri

I Consiglieri del Comprensorio non debbono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali.

I consiglieri decadono dalla carica, oltre che nei casi in cui sopravvenga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità; nel caso in cui non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'assemblea. La deliberazione relativa è adottata dall'Assemblea, su proposta del Presidente, decorso il termine di quindici giorni dall'invito notificato in forma giudiziale all'interessato perché fornisca eventuali giustificazioni.

In caso di decadenza, di morte, di revoca o di dimissioni di un consigliere del Comprensorio, il Consiglio comunale competente provvede alla relativa sostituzione, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 8.

Art. 12

Giunta Comprensoriale.

La Giunta comprensoriale è composta dal Presidente del Comprensorio e da altri nove membri eletti dall'Assemblea nel proprio seno.

L'elezione, fermo restando quanto stabilito dal successivo art.15 per il Presidente, è fatta a scrutinio segreto, con le stesse modalità che vanno osservate per l'elezione della Giunta comunale.

La Giunta comprensoriale rimane in carica cinque anni. Se durante tale periodo si rendesse vacante uno dei seggi, l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo

membro, che rimarrà in carica per il solo tempo mancante allo scadere del quinquennio.

La Giunta Comprensoriale decade comunque quando, per effetto delle elezioni comunali, cessi contemporaneamente del mandato la maggioranza dei componenti l'Assemblea.

I Comuni di Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Siror, Sagron Mis, Tonadico e Transacqua hanno diritto ad un rappresentante nella Giunta.

Il Comune di Canal San Bovo ha diritto a due rappresentanti nella Giunta.

Inoltre nella Giunta vi dovrà essere un rappresentante della frazione di S.Martino di Castrozza.

Art. 13

Compiti della Giunta

per l'avvio della pianificazione comprensoriale

La Giunta è l'organo esecutivo del Comprensorio. In particolare ad essa compete predisporre il documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi e delle linee direttive cui dovranno ispirarsi il piano generale di sviluppo economico-sociale della zona e il piano urbanistico comprensoriale.

Prima di predisporre tale documento la Giunta dovrà comunicare agli enti e ai gruppi di cui all'art.5 l'intenzione di procedere alla formazione del documento stesso, fissando un congruo termine entro il quale essi possono far pervenire eventuali proposte circa le linee fondamentali di sviluppo economico sociale e di assetto urbanistico del Comprensorio.

Ai fini della predisposizione del documento preliminare la Giunta potrà valersi della consulenza congiunta o disgiunta di più persone scelte, a propria discrezione, anche al di fuori dell'Assemblea comprensoriale, tra tutti coloro che siano ritenuti in grado di concorrere validamente alla ideazione del piano.

Dopo l'approvazione di tale documento da parte dell'assemblea, spetta alla Giunta provvedere affinché il piano venga redatto in armonia con gli obiettivi e con le linee direttive in esso stabilite.

Spetta alla Giunta accertarsi che, prima che la Assemblea si pronunci sulle materie di cui ai numeri 6 e 7 dell'art.9 i Consigli comunali dei Comuni facenti parte del Comprensorio, nonché gli enti e i gruppi di cui all'art.5, siano stati posti in grado di conoscere le proposte formulate al fine di far pervenire in tempo utile le proprie osservazioni a loro riguardo.

Le osservazioni eventualmente pervenute dovranno essere presentate all'Assemblea dalla Giunta unitamente alle proprie proposte e ad eventuali osservazioni di replica.

Al fine di favorire la diretta partecipazione degli enti e gruppi di cui all'art.5 la Giunta, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque prima che l'Assemblea si pronunci sulle materie di cui ai numeri 6 e 7 dell'art.9, convocherà apposite riunioni invitandovi i rappresentanti degli enti e dei gruppi per illustrare e discutere i documenti predisposti, con l'obbligo di relazione scritta all'Assemblea.

La Giunta riferirà periodicamente all'Assemblea sulla situazione del Comprensorio, con particolare riguardo allo stato della pianificazione comprensoriale.

Art. 14

Compiti della Giunta comprensoriale

Spetta alla Giunta comprensoriale ogni deliberazione che, nel rispetto delle competenze riservate all'Assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da essa impartite, permetta al Comprensorio di realizzare i propri fini. In particolare spetta alla Giunta:

- 1) elaborare il progetto dei piani e dei programmi di cui al primo comma dell'art.4;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comprensorio;
- 3) predisporre la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, d inoltrare, secondo quanto previsto dall'art.5, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n.1102, alla Giunta Provinciale, ferma restando la competenza dell'Assemblea sulle eventuali proposte di modifica del piano generale di sviluppo;
- 4) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- 5) deliberare sui provvedimenti concernenti il personale e sull'organizzazione degli uffici nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea a norma dell'art.9, n.5;
- 6) effettuare gli storni fra articoli compresi nello stesso capitolo di bilancio e i prelievi dal fondo di riserva;
- 7) provvedere al servizio tesoreria, con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento di contabilità;
- 8) deliberare in merito ai contratti e alle spese non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea;
- 9) deliberare le azioni da promuovere o sostenere a giudizio;
- 10) svolgere le funzioni delegate al comprensorio dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti, nel rispetto dei programmi approvati dall'Assemblea;

- 11) deliberare, con l'osservanza delle modalità e dei criteri determinati dall'Assemblea, sulla delega ad altri enti degli interventi decisi dal Comprensorio;
- 12) svolgere le funzioni proprie dei Comuni che vengano affidate da questi ultimi al Comprensorio, osservando anche a questo riguardo le modalità stabilite dall'Assemblea;
- 13) conferire gli incarichi a tempo determinato che risultassero necessari salvo quelli di competenza dell'Assemblea;
- 14) richiedere alla Regione, alla Provincia o ai Comuni il comando presso il Comprensorio di personale da essi dipendente;
- 15) sovrintendere, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, alla organizzazione degli uffici e alla gestione dei servizi del Comprensorio;
- 16) fissare la data delle riunioni dell'Assemblea nonché il relativo ordine del giorno;
- 17) provvedere alla gestione del demanio e del patrimonio del Comprensorio;
- 18) esprimere pareri sui piani, programmi e progetti di opere od interventi che fossero predisposti nelle materie di competenza del Comprensorio da parte degli enti operanti nel suo territorio; il parere deve indicare la conformità o meno di detti piani, programmi o progetti agli obiettivi perseguiti dal Comprensorio.

Art. 14 bis

Provvedimenti d'urgenza

Nei casi di assoluta urgenza la Giunta comprensoriale può adottare anche i provvedimenti di competenza dell'Assemblea. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti all'Assemblea per la ratifica nella prima riunione successiva e comunque non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento.

Restano escluse dalla facoltà di cui al precedente comma le deliberazioni riguardanti le materie di cui ai numeri 1,2,3,6,7,8,9 e 13 dell'art.9.

Ove l'Assemblea deliberi di non ratificare i provvedimenti di cui al primo comma, questi cessano di avere efficacia. Restano fermi gli effetti prodottisi nel frattempo.

Art.14 ter

Riunioni della Giunta comprensoriale

La Giunta comprensoriale si riunisce su convocazione del Presidente del Comprensorio. La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente della Giunta Provinciale.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

La Giunta può ripartire tra gli assessori la trattazione degli affari di propria competenza.

Art. 15

Elezione del Presidente

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea fra i suoi componenti, prima della elezione della Giunta.

L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei membri della Assemblea ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione purchè sia presente la metà più uno dei membri della Assemblea. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Il Presidente può farsi sostituire in caso di assenza o di impedimento, o può delegare temporaneamente parte delle sue funzioni ad un vicepresidente eletto dalla Giunta nel proprio seno

Art. 16

Compiti del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comprensorio. Convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta comprensoriale. Gli competono altresì:

- 1) il controllo dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta;
- 2) la firma degli atti e dei contratti del Comprensorio;
- 3) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dei servizi comprensoriali, compresa la facoltà di sospendere cautelatamente dal servizio il personale.

Il Presidente può delegare agli assessori la firma di determinate categorie di atti.

Art. 17

Responsabilità e revoca.

Il Presidente del Compensorio e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte all'Assemblea.

Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni, salvo che la Giunta abbia posto su di essa la questione di fiducia.

Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dall'Assemblea su proposta motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri, votata per appello nominale e approvata a maggioranza dei consiglieri in carica.

La proposta di revoca è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione.

Se la proposta è approvata, il Presidente e la Giunta rimangono in carica, sino alla elezione dei successori, solo per la ordinaria amministrazione.

Art. 17 bis

Decadenza

Il Presidente del Compensorio e i singoli componenti della Giunta decadono dalla carica per dimissioni, per perdita dei requisiti di eleggibilità o per il sopravvenire di una causa di incompatibilità; la decadenza va dichiarata con deliberazione dell'Assemblea.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto. Se l'assemblea respinge le dimissioni o non provvede su di esse entro 60 giorni, il dimissionario può rivolgersi alla Giunta Provinciale, la quale prende atto delle dimissioni entro 30 giorni.

Le dimissioni o la decadenza contemporanea di oltre la metà dei componenti la Giunta comportano la decadenza dell'intera Giunta.

Salvo quanto previsto nei precedenti commi, il Presidente e gli altri membri della Giunta rimangono in carica, anche dopo la scadenza del termine o il verificarsi della ipotesi di cui agli ultimi 2 commi dell'articolo 12, sino all'insediamento del nuovo Presidente e della nuova Giunta. In tale caso essi provvedono solo alla ordinaria amministrazione.

Art. 18

Collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, eletti dall'Assemblea nel proprio seno. L'elezione è fatta a scrutinio segreto. Ogni consigliere vota un solo nominativo. Possono essere votati solo nominativi che siano stati proposti pubblicamente da uno o più consiglieri all'atto in cui l'elezione viene indetta. I voti dati a nominativi diversi sono nulli. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ove nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, subentra al posto dell'ultimo eletto il candidato rappresentante della minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. A questi fini si considera rappresentante della minoranza il candidato che sia stato proposto da uno o più consiglieri di minoranza.

Non sono eleggibili nel collegio dei revisori i componenti della Giunta, nonché quelli in carica durante il periodo cui il conto si riferisce.

Il Collegio dura in carica due anni; i suoi membri possono essere rieletti.

Il collegio controlla la contabilità consuntiva del Comprensorio e ne riferisce all'Assemblea mediante relazione nella riunione in cui viene esaminato il conto consuntivo.

In caso di decadenza da consigliere o di elezioni nella Giunta, i membri del collegio dei revisori cessano dal loro ufficio e devono essere sostituiti.

Essi possono essere revocati dall'ufficio ove ricorrano gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato o rendano irregolare il funzionamento del collegio. Si osservano in tal caso le norme per la revoca del Presidente e della Giunta.

Art. 18 bis

Verbali e deliberazioni.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea, firmati dal Presidente e dal Segretario, vanno inviati in copia ai Sindaci dei Comuni facenti parte del Comprensorio nonché ai Capi-gruppo consiliari. I verbali devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea nella prima riunione che ha luogo dopo l'invio di cui sopra.

Le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del Comprensorio, o da chi ne fa le veci, e da due componenti l'organo deliberante, a ciò designati.

Le deliberazioni vanno pubblicate all'albo del Comprensorio entro 8 giorni dalla data dell'atto e per quindici giorni consecutivi e inviate alla Giunta Provinciale

entro quest'ultimo termine, per il controllo. Sulle copie inviate all'organo di controllo va indicata la data di inizio della avvenuta pubblicazione all'albo.

Art. 18 ter

Il Personale

Il personale dipendente del Comprensorio, è assunto mediante concorso. Nel Regolamento del personale e degli uffici sono tuttavia indicati i casi e le modalità per i conferimenti di incarichi e per le assunzioni a tempo determinato.

Prima di procedere ad espletare concorsi, il Comprensorio dovrà assumere e inserire nei propri ruoli il personale degli enti e consorzi che verranno a cessare per l'assorbimento delle loro competenze da parte del Comprensorio medesimo.

Art.18 quater

Il Segretario del comprensorio

Il Segretario del Comprensorio è nominato dall'Assemblea, la quale stabilisce altresì il relativo trattamento economico.

Il Segretario sovrintende a tutti i servizi amministrativi del Comprensorio, assiste alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne redige i verbali.

La nomina conferisce, a tutti gli effetti, la posizione giuridica del personale di ruolo.

Per la nomina a Segretario del Comprensorio, qualora non venga scelto un Segretario comunale in servizio, è richiesto il titolo di studio prescritto per la nomina a Segretario comunale.

Fino a quando non sarà provveduto alla nomina del Segretario del Comprensorio, le mansioni di Segretario sono affidate dall'Assemblea ad uno dei Segretari dei comuni facenti parte del Comprensorio.

In caso di temporaneo impedimento del Segretario, e in assenza di chi ne fa le veci, l'Assemblea o la Giunta designano all'ufficio di segretario uno dei propri componenti.

Art. 19

Finanziamento

Per far fronte alle spese derivanti dal suo funzionamento, il Comprensorio si vale:

- a. dei fondi assegnatigli dalla Provincia a norma dell'art.16 della Legge provinciale 7 dicembre 1973 n.62;
- b. dei contributi che lo Stato, la Regione, la Provincia o altri enti destinassero a suo favore o a favore delle Comunità montane in provincia di Trento;
- c. dei contributi dei Comuni facenti parte del Comprensorio.

La quota globale a carico dei Comuni è fissata annualmente dall'Assemblea sulla base del bilancio preventivo del Comprensorio. La sua ripartizione tra i comuni è fatta in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le quote dovute dai singoli Comuni devono essere versate per il 50%, entro il 30 giugno e per il restante 50% entro il 31 dicembre. In caso di ritardo è dovuto l'interesse di mora in misura pari a quella legale.

Il Comprensorio potrà valersi per i suoi fini delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti a favore delle Comunità Montane.

Art. 20

Uso dei beni

L'uso dei beni acquistati o presi in affitto dal Comprensorio ai sensi dell'articolo 9 della *legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli e riserve naturali, è regolato da un piano economico, approvato dall'Assemblea del Comprensorio, nel rispetto delle norme vigenti.

Alla gestione tecnica di tali beni il Comprensorio può provvedere costituendo un'azienda speciale.

Norme Transitorie e finali

Art. 21

Entrata in vigore.

Il presente statuto e le norme integrative e modificative dello stesso entrano in vigore non appena siano approvate con decreto del Presidente della Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n.62.

Art. 22

Ricostituzione dell'Assemblea

La prima convocazione dell'Assemblea, nella nuova composizione prevista dal presente statuto, sarà fatta dal Commissario straordinario dell'Ente, non

appena siano stati eletti o nominati i rappresentanti di tutti i Comuni che ne fanno parte.

Ove trascorsi 45 giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino Ufficiale della regione del Decreto di approvazione dello Statuto, i Comuni non abbiano ancora fatto conoscere al Commissario i nomi dei propri rappresentanti, il Commissario ne informa la Giunta Provinciale per i provvedimenti sostitutivi di sua competenza.

L'adunanza è presieduta dal Sindaco del Comune sede del Comprensorio. Sino alla nomina del nuovo Presidente e della Giunta, sono prorogati i poteri del Commissario in carica.

I Comuni di Siror e Transacqua, fino alle prossime elezioni, nomineranno i propri rappresentanti con le modalità previste dall'art.8 del presente statuto per i Comuni fino a 1.000 abitanti.

Art. 23

Primi adempimenti

Nella prima riunione dell'Assemblea, convocata in data successiva all'approvazione delle presenti norme, è posta all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e della Giunta, in conformità a quanto prescritto dagli articoli 12 e 15.

Il Presidente e il Consiglio direttivo eventualmente in carica cessano dal loro ufficio, all'atto dell'elezione dei loro successori, anche se non è ancora ultimato il periodo della durata in carica prevista dallo statuto precedente.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea comprensoriale con prima deliberazione n.17 del 30.07.1974 e definitivamente con deliberazione n.22 dell'11.10.1974